



R.PR.UN 3_1/2022

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori [REDACTED]

[REDACTED] assistiti dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI in data 13 settembre 2022;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato,

OSSERVA

I ricorrenti propongono un piano di ristrutturazione dei debiti premettendo di essere incorsi in sovraindebitamento essenzialmente connesso alla impossibilità di far fronte alle esigenze familiari per effetto della perdita di lavoro del [REDACTED] e nuovo impiego con retribuzione di circa € 350,00 mensili, rinegoziazione del mutuo e difficoltà ad adempiere regolarmente con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

L'immobile, casa di abitazione principale, è anche oggetto di ipoteca per mutuo acceso e rinegoziato e attualmente è gravato da pignoramento immobiliare con esecuzione pendente presso il Tribunale di Lanciano.

Il nucleo familiare è composto da [REDACTED] resistente e tre figli, di cui uno minorenni.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La causa di sovraindebitamento che ha colpito il ricorrente è da ricondurre principalmente alla perdita di impiego del ricorrente a seguito di licenziamento della società [REDACTED] per giustificato motivo oggettivo.

Il reddito mensile di cui gode il [REDACTED] è pari ad € 350,00 (manca allegazione sul punto), mentre quello della [REDACTED] è di € 800,00 circa

Tutti e 3 i figli dichiara il ricorrente non essere autosufficienti economicamente e il padre allega verbale di commissione per accertamento della invalidità del 67%, inferiore a quella determinata per l'accesso all'assegno economico.



I ricorrenti, [REDACTED] debitore principale del mutuo ipotecario acceso, e la [REDACTED] in qualità di fidejussore, in regime di separazione dei beni, chiedono di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, attesa la natura incolpevole dell'indebitamento, avendo fatto affidamento sul proprio reddito alla accensione del mutuo per finalità di acquisto della casa di abitazione.

POSIZIONE DEBITORIA

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante è dunque pari, allo stato, a complessivi 187.668,63 Il piano prevede inoltre la somma di Euro 3.074,40 per pagamento dell'OCC e Euro 4.978,72 per spese del legale.

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria esaminando sia le copie dei contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento esibiti dal debitore.

E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

IL PIANO

La proposta del piano del consumatore prevede la corresponsione di n. 15 anni rate mensili di importo pari ad Euro 450,00 cadauno per un ammontare complessivo pari ad Euro 81.000,00 con pagamento integrale delle spese in prededuzione, nella misura del 100% del creditore privilegiato SOGET, nella misura del 40% del creditore privilegiato ipotecario e del 10% per i creditori chirografari

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 81.000,00 oltre interessi.

L'OCC conclude per la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che i ricorrenti risultano titolari del bene immobile occupato staggito in ultima asta per circa 81.000,00 e ulteriori quote 1/7 prive di valore commerciale per collocazione del compendio e manifestazione di interesse all'acquisto della quota.



SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Riveste la natura di consumatore avendo contratto obbligazioni per fini estranei alla attività professionale/commerciale

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

a. L'articolo 67 comma 2 lett.d) CCI prevede che i ricorrenti allegino dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

b. l'articolo 67 comma 2 lett e) CCI prevede che i ricorrenti diano conto degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla richiesta di integrazione della documentazione reddituale, parte ricorrente ha risposto allegando CUD relativi agli ultimi 3 anni attestando il professionista non essere tenuti alla dichiarazione dei redditi.

Nessuna indicazione viene fornita rispetto al reddito dei figli maggiorenni in tal modo dichiarando sotto la propria responsabilità questi non autosufficienti.

Quanto alla indicazione specifica delle somme necessarie per il sostentamento della famiglia, il ricorrente ha allegato dichiarazione che stima le spese per sostentamento in € 800,00 mensili.

L'articolo 67 comma 4 CCI contempla la possibilità del piano di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a



quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Sul punto l'OCC attesta che l'attivo che il piano presume di realizzare è pari ad € 81.000,00 pertanto la liquidazione del bene, da staggire a circa 81.000,00, non appare inferiore.

Anche a seguito di richiesta di chiarimenti il professionista conclude ipotizzando un prezzo base di euro 81.564,05 ed un offerta minima di euro 61.173,04, importo che, decurtato delle spese relative alla procedura stimate in euro 10.000,00 circa, produrrà un ricavo per il creditore ipotecario pari ad euro 51.000,00 circa. Importo è sicuramente inferiore alle somme previste dal piano che vedono un importo complessivo di euro 66.567,20.

Questo Giudice ha riscontrato originariamente l'assenza di previsione di interessi sui debiti privilegiati e il professionista ha provveduto alla rimodulazione del piano in conformità

Da una originaria durata di anni 15, il piano oggi contempla una durata di anni 17.

Il professionista non si sofferma sulle aspettative lavorative dei ricorrenti e comunque il ceto creditorio chiamatosi ad esprimere sul piano dovrà valutare se, in considerazione della durata del piano, gli interessi dei creditori sono meglio tutelati rispetto alle altre soluzioni alternative praticabili (Cassazione 27544 del 2019).

Ha altresì concluso il professionista per la assenza di valutazione da parte degli Enti creditori (mutuo 2005 e surroga 2009) rispetto al merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il ricorso e la relazione di attestazione

OSSERVA



Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:



- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 67 e 68 CCI. e il ricorrente risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 e 2 CCI.

La dichiarata assenza di valutazione sul merito creditizio per il mutuo 2005 e surroga 2009 importa le conseguenze di cui all'articolo 69 comma 2 CCI

PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto da

ammissibile,

DISPONE

che il ricorso (PLANO E PROPOSTA) e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

INVITA

i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

COMUNICA

che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

che in mancanza di opposizioni o superate le stesse il GD procederà alla omologazione del piano di ristrutturazione con ogni conseguenza di legge.

DISPONE



il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, ivi compresi crediti derivanti da rapporto di lavoro, per debiti anteriori alla data di presentazione del ricorso e fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC dott. ssa Graziella Cianfrone

Lanciano 16 novembre 2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

